

COMUN DA FODOM  
COMUNE di LIVINALLONGO del COL di LANA  
PROVINCIA DE BELUM - PROVINCIA DI BELLUNO



REGOLAMENTO  
PER L'USO E IL  
GODIMENTO DEI BENI  
COMUNALI  
D'USO CIVICO -  
*LEGNATICO*

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 29.05.2015, esecutivo  
ai sensi di Legge,  
Modificato con D.C.C. n. 12 del 16.02.2017 e con D.C.C. n. 12 del 08.04.2022

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - Finalità e richiami normativi**

Il Comune di Livinallongo promuove la valorizzazione e la conservazione del proprio patrimonio boschivo, mediante l'utilizzazione della produzione legnosa, nella convinzione che l'uso razionale dello stesso patrimonio risponda all'esigenza di tutela del territorio e del paesaggio. Incentiva la corretta gestione del proprio patrimonio boschivo anche attraverso opere di miglioramento fondiario (viabilità silvo-pastorale, ricoveri forestali) e selvicolturali (miglioramenti boschivi).

Lo sfruttamento e il godimento dei boschi assegnati, al Comune di Livinallongo e rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della Legge 16.06.1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè terre convenientemente utilizzabili come bosco permanente come accertate e approvate con delibera esecutiva della Regione Veneto n. 3725 del 6 dicembre 2005, saranno godute dagli aventi diritto, in base alle norme del presente regolamento.

### **ART. 2 Diritti d'uso civico riconosciuti e normati dal Regolamento**

Il diritto di legnatico della popolazione residente sulle terre suddette sono i seguenti:

- a) concessione ad uso combustibile;
- b) concessione ad uso fabbisogno;
- c) concessione a titolo di contributo;
- d) concessione di schianti, piante troncate, secche, bostricate o piante che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;
- e) concessione per opere o lavori di pubblica utilità;

### **ART. 3 - Requisiti per il godimento**

All'uso ed al godimento dei beni comunali, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927 n. 1766 e del presente Regolamento, nella misura e con le modalità previste dagli articoli seguenti, possono essere ammessi:

- a) Cittadini residenti nel Comune di Livinallongo;
- b) Nuclei familiari residenti nel Comune di Livinallongo;
- c) Frazioni del Comune di Livinallongo;
- d) Associazioni o Enti aventi sede a Livinallongo e operanti nell'ambito comunale;

Il "nucleo familiare", ai fini del presente Regolamento, è costituito da una o più persone legate fra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica, individuate nella Scheda del Foglio Famiglia Comunale dall'Ufficio anagrafe.

Il diritto di cui al presente articolo cessa, comunque, dalla loro partenza dal Comune e/o in caso di cessazione o inattività dell'Associazione o dell'Ente.

### **ART. 4 - Ampiezza del diritto**

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e

dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive del patrimonio boschivo, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano economico di riassetto forestale.

Il Comune, assolti i diritti essenziali degli aventi diritto d'uso civico "uti singuli" e della collettività "nti cives", può vendere o utilizzare legname derivante dal proprio patrimonio d'uso civico.

#### **ART. 5 - Quote per l'esercizio del diritto d'uso civico.**

L'esercizio del diritto d'uso civico è di norma gratuito.

Il Comune, ai sensi dell'art 46 del R.D. 332/1928, per sopperire alle spese d'amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione lavori di ordinaria manutenzione) potrà imporre agli utenti una quota per l'esercizio degli usi consentiti.

A tale scopo, la Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale Gestione Patrimonio Boschivo, potrà determinare la quota che sarà richiesta ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico di cui ai titoli II (legnativo), III (fabbisogno) e IV (schianti) del presente Regolamento. La quota cui al titolo III, è determinata tenendo convenientemente conto degli interventi su fabbricati rurali afferenti l'attività agricola che riveste particolare importanza per il territorio.

#### **ART. 6 - Commissione Comunale Gestione Patrimonio Boschivo**

Per la gestione del patrimonio boschivo comunale d'uso civico è istituita una commissione composta da tre Consiglieri Comunali, tra i quali uno di minoranza. Alle riunioni partecipa il funzionario dell'Ufficio di Polizia Locale.

Alla Commissione spetta in particolare:

- a) l'attività di supporto all'Amministrazione al fine di individuare soluzioni per migliorare la gestione dei boschi comunali gravati da Uso Civico;
- b) collaborare con i Capifrazioni per gli adempimenti di cui al titolo II, IV e V del presente Regolamento;
- c) valutazione, anche a seguito di sopralluogo da parte di un membro della Commissione o del funzionario dell'Ufficio di Polizia Locale, connessa alle effettive necessità delle richieste;
- d) esaminare, nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento, le richieste presentate ed esprimere pareri sulle domande di cui al titolo III, IV, V e VI, preventivamente istruite dagli uffici comunali, proponendo il quantitativo di legname da assegnare per i successivi adempimenti da parte della Giunta Comunale;
- e) esprimere i pareri richiesti dal presente Regolamento.
- f) valutare e definire casi o richieste particolari inerenti i vari titoli del presente Regolamento.
- g) ogni altra attività di supporto richiesta dall'Amministrazione o dal Sindaco.

La Commissione si riunisce previa convocazione effettuata dal funzionario dell'Ufficio di Polizia Locale al quale spettano le verbalizzazioni delle riunioni.

## **TITOLO II USO CIVICO DI LEGNATIVO AD USO COMBUSTIBILE**

### **Art. 7 — Titolari del diritto**

Il Comune riconosce il diritto al combustibile ad ogni nucleo familiare di cui alla lettera b) dell'art. 3 nei limiti previsti dall'Art 4. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti, purché maggiorenne.

Le concessioni effettuate, normalmente entro fine giugno di ogni anno, si intendono a titolo personale e per uso familiare e non è consentita, a nessun titolo e per nessun motivo, la cessione gratuita o la vendita.

#### **Art. 8 — Modalità di richiesta, concessione e rinuncia del legnatico ad uso combustibile**

Gli aventi diritto devono, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, avanzare richiesta di assegnazione scritta esclusivamente usufruendo del modulo previsto e indirizzata al Comune.

Le assegnazioni avvengono, di norma, nella Frazione dove ha sede la dimora del nucleo familiare, con richiesta scritta e motivata entro e non oltre il 30 aprile, sentita la Commissione Comunale Gestione Patrimonio Boschivo, le concessioni possono essere assegnata in una frazione diversa da quella di dimora.

Il Comune può riservarsi di concedere il legnatico ad uso combustibile in determinate aree del Comune in caso di situazioni particolari.

L'assegnazione del combustibile nella misura stabilita è effettuata per estrazione a sorte al termine della martellata dagli intervenuti alla stessa. Successivamente il Capofrazione consegnerà agli aventi diritto il numero e l'avviso "PagoPa" contenente le modalità di pagamento.

Sono escluse dal pagamento della quota le concessioni costituite da ramaglia derivante da lotti commerciali o comunali. Gli importi introitati dal Comune saranno assegnati annualmente alla Frazione e destinati a lavori frazionali o all'acquisto di materiali e/o attrezzatura.

Ad estrazione avvenuta nessun assegnatario può rinunciare, per scomodità o altri motivi, al quantitativo assegnatogli, pena la non ammissibilità alle successive assegnazioni di legnatico e a quanto previsto dal titolo IV del presente Regolamento.

In caso di mancato pagamento entro 1 mese dalla data di martellata l'assegnatario verrà escluso dalle prossime assegnazioni e da quanto previsto dal titolo IV del presente regolamento sino a saldo del dovuto.

#### **Art. 9— Modalità di allestimento e accatastamento del legnatico ad uso combustibile su suolo pubblico**

Ogni concessionario ha l'obbligo di provvedere alla fatturazione del combustibile entro undici mesi dalla data della martellata di ogni anno.

Il mancato rispetto dei tempi previsti dal precedente comma deve essere giustificato per iscritto al Comune entro il 30 aprile di ogni anno; in tal caso l'assegnazione avverrà, ad operazioni di fatturazione ultimate, a cura del funzionario dell'Ufficio di Polizia Locale.

Il legnatico di cui al titolo II del presente regolamento potrà essere liberamente accatastato anche su aree di proprietà comunale purché boscate e ad una distanza di almeno 2 metri da strade comunali e relative pertinenze, strade vicinali e silvo-pastorali, piazzole di scambio e/o manovra e sentieri.

Il legname accatastato non dovrà inoltre ridurre la visibilità in prossimità di curve o intersezioni per mezzi in transito.

Ogni catasta di legna dovrà riportare in modo chiaro e visibile il numero o il nome del proprietario e l'anno di assegnazione.

E' conseguentemente vietato l'accatastamento su aree comunali non boscate, nelle vicinanze di opere di presa e vasche degli acquedotti e a meno di 10 metri dai corsi d'acqua principali.

La Frazione, in accordo con il Comune, potrà individuare su planimetria catastale aree anche non boscate da utilizzare per il deposito temporaneo di legnatico di cui al titolo II del presente regolamento.

Le coperture delle cataste devono essere saldamente ancorate, al fine di evitare qualsiasi danno/incidente a cose e persone. Non è consentito utilizzare come copertura nylon e/o materiali deteriorabili o che possano deturpare o danneggiare l'ambiente, pena l'esclusione dall'assegnazione annuale del legnatico ai sensi del titolo II e IV del presente regolamento.

### **TITOLO III USO CIVICO DI LEGNATICO AD USO FABBISOGNO**

#### **Art. 10 - Titolari del diritto e tipologia di concessione**

Agli aventi diritto di cui alle lettere a) e d) dell'art. 3, in possesso di valido titolo abilitativo che dovrà essere dichiarato dal richiedente, può essere concesso per interventi su fabbricati situati nel Comune di Livinallongo del Col di Lana, intestati a persone fisiche, il legname strettamente necessario per:

- a) nuova costruzione o rifacimento (sostituzione lamiera ecc.) della copertura della prima casa, per la quota ad essa asserita;
- b) nuova costruzione o rifacimento (sostituzione lamiera ecc.) della copertura di fabbricati rurali (majon);
- c) costruzione della copertura su fabbricati rurali nuovi o integralmente ricostruiti (tablei da mont, ciasote);
- d) tamponamenti esterni in legno su fabbricati rurali (tablei da mont, ciasote e majon).
- e) rifacimento del ponte di accesso (Pont de majon) a fabbricati rurali (majon)

La richiesta, in caso di intervento su immobili in comproprietà, deve essere effettuata da uno dei comproprietari per conto di tutti, purché maggiorenne.

La concessione del fabbisogno per fabbricati rurali è subordinata al mantenimento della proprietà per 10 anni dalla data di concessione del fabbisogno.

#### **Art. 11 — Modalità di richiesta, concessione del legnatico ad uso fabbisogno e controlli**

Le domande di fabbisogno dovranno essere indirizzate al Comune e redatte esclusivamente su modulo predisposto dal Comune entro la validità del titolo edilizio abilitativo.

Provvederà alla valutazione ed alla quantificazione definitiva del fabbisogno la Commissione Comunale Gestione Patrimonio Boschivo conformemente a quanto fissato dalla "tabella per assegnazione fabbisogno" del presente Regolamento.

Il Comune potrà verificare l'effettiva esecuzione degli interventi oggetto di ammissione a contributo. La mancata realizzazione degli interventi o l'inottemperanza del mantenimento del vincolo di proprietà dei 10 anni comporterà la revoca del contributo in legname e, se già fatturato, il concessionario sarà tenuto al pagamento del legname al doppio del prezzo medio di mercato, ovvero la perdita per lui e per i comproprietari dell'immobile oggetto di contributo dei diritti stabiliti dal titolo II, III, IV e VI del presente

Regolamento per 20 anni.

### **Art. 12 - Modalità di allestimento**

Il legname concesso a titolo di fabbisogno deve essere fatturato, pena la perdita, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'assegnazione. Deroghe, per richieste scritte e motivate, possono essere concesse dall'Ufficio di Polizia Locale sentito il parere della Commissione Comunale Gestione Patrimonio Boschivo.

Non può essere effettuata una seconda assegnazione a titolo di fabbisogno allo stesso amministrato, qualora questi non abbia fatturato il legname avuto precedentemente.

Il concessionario può vendere direttamente il legname avuto a titolo di fabbisogno, purché sia stata effettuata la misurazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.

La ramaglia risultante dall'utilizzazione delle piante concesse a titolo di fabbisogni resta di proprietà del concessionario e dovrà essere fatturata.

Il tavolame e il legname lavorato in qualsiasi formato dovranno essere depositati esclusivamente su aree private, eccezione fatta per il legname ad uso delle Frazioni e di quelli necessari per le attività artigianali del legno con sede operativa nel Comune di Livinallongo. In tal caso il Comune individuerà, sentito il Capofrazione, le aree da utilizzare allo scopo.

## **TITOLO IV**

### **CONCESSIONE DI SCHIANTI, PIANTE SECCHIE, BOSTRICATE CHE COSTITUISCONO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ E IL DIFFONDERSI DI PATOLOGIE FORESTALI**

#### **Art. 13 — Titolari del diritto e tipologia di concessione**

Agli aventi diritto di cui all'art.3 può essere concesso, anche a titolo oneroso, legname derivato da piante secche, schianti, piante abbattute, piante con patologie forestali, legname anche in piedi insistente su aree oggetto di intervento a qualsiasi titolo, legname in piedi che costituisce pericolo per edifici pubblici, fabbricati, fabbricati rurali, strade pubbliche e private, linee elettriche e telefoniche, per necessità di ripulitura e sfolli di parti del bosco ecc..

#### **Art. 14 Modalità di concessione e allestimento del legnatico**

La concessione è effettuata dal funzionario dell'Ufficio di Polizia Locale o da un componente la Commissione Comunale Gestione Patrimonio Boschivo direttamente su modulo predisposto dal Comune.

Limitatamente alla concessione di schianti o piante secche, previo nulla osta del Sindaco, la concessione può essere effettuata anche dal Capofrazione.

Il legname concesso, a qualsiasi titolo, deve essere fatturato entro la data indicata nell'atto di concessione. Non possono essere effettuate successive assegnazioni allo stesso richiedente, qualora questi non abbia fatturato il legname avuto precedentemente.

## **TITOLO V USO CIVICO DI LEGNATICO A TITOLO DI CONTRIBUTO**

### **Art. 15 - Titolari del diritto, modalità di richiesta e tipologia di concessione**

Ad ogni Associazione operante nell'ambito comunale e ad ogni Frazione del Comune può essere concesso un quantitativo di legname a titolo di contributo a sostegno dell'attività.

Le domande di contributo devono essere indirizzate al Comune entro il 30 aprile di ogni anno e dovranno contenere una sintetica relazione dell'attività programmata dalle Associazioni e dell'attività svolta e/o programmata dalle Frazioni.

L'esame delle domande è effettuato dalla Commissione Comunale Gestione Patrimonio Boschivo, che provvederà alla proposta di quantificazione del legname da concedere a titolo di contributo in base all'attività svolta e/o programmata, avendo particolare riguardo nei confronti delle Associazioni che svolgono servizio di soccorso o prevalente attività in favore dei giovani, tenendo conto anche dei contributi economici concessi dal Comune. Per le frazioni si terrà conto anche del numero di residenti. Le richieste saranno evase con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art. 16 - Modalità di allestimento**

Il legname concesso a titolo di fabbisogno deve essere fatturato entro undici mesi dall'assegnazione pena l'esclusione l'anno successivo all'assegnazione. Deroghe, per richieste scritte e motivate, possono essere concesse dall'Ufficio Polizia Locale sentito il parere della Commissione Comunale Gestione Patrimonio Boschivo.

In nessun caso si procede ad assegnazioni suppletive, se non con il parere favorevole della Guardia Comunale o di un membro della Commissione Comunale Gestione Patrimonio Boschivo.

A fatturazione eseguita può essere richiesta alla Guardia Comunale la misurazione del legname.

La ramaglia derivante dall'utilizzazione del contributo resta di proprietà della Frazione o dell'Associazione con l'obbligo di fatturazione e pulizia del bosco entro undici mesi dalla martellata di ogni anno, pena l'esclusione dalla successiva assegnazione, fatto salvo espressa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.

## **TITOLO VI USO CIVICO DI LEGNATICO PER OPERE O LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**

### **Art. 17 — Titolari del diritto, modalità di richiesta e concessione**

Agli aventi diritto di cui all'art.3 può essere concesso legname per l'esecuzione di lavori che possono riguardare, il mantenimento o rifacimento dei fabbricati pubblici in uso alle Frazioni, le opere lignee a protezione e mantenimento della viabilità pubblica comunale, silvo-pastorale o boschiva, la manutenzione dei sentieri e la relativa segnaletica, manutenzione di ponti, rifacimento di passerelle, la realizzazione di panchine, fontane in legno, capitelli, fioriere ecc..

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune. L'esame delle richieste è effettuato dalla Commissione Comunale Gestione Patrimonio Boschivo che indicherà la

quantificazione del legname da riconoscere a titolo di contributo. La concessione è effettuata dalla Giunta Comunale.

## **TITOLO VII ALLESTIMENTO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 18 — Modalità di allestimento e responsabilità**

I tagli e le operazioni di fatturazione dovranno essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, salvaguardano la biodiversità, e tutelando l'assetto idrogeologico; Il taglio, l'allestimento e l'esbosco possono essere effettuati successivamente all'assegnazione adottando le seguenti cautele:

- durante i lavori il concessionario deve lasciare sempre sgomberi i sentieri, la viabilità silvo-pastorale o boschiva, ed al termine delle operazioni deve provvedere alla pulizia del bosco;
- ogni catasta di legna dovrà riportare in modo chiaro e visibile il numero o il nome del proprietario e l'anno di assegnazione.
- ogni danno di qualsiasi genere comunque accertabile al patrimonio comunale deve essere, a cura del concessionario responsabile, prontamente riparato o risarcito al Comune.

Con l'assegnazione del legname a qualsiasi titolo, il beneficiario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danneggiamenti del legname dopo l'assegnazione, furti o danni di qualsiasi genere causati dall'accatastamento del legname su suolo pubblico, nonché per danni che dovessero derivare a persone o cose durante qualsiasi attività di godimento dei beni d'uso civico previste dal presente Regolamento.

### **Art. 19 – Sanzioni**

Per ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 nei modi stabiliti dall' art.7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, salvo che le trasgressioni non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazione al Codice Civile o Penale.

Sono fatte salve, comunque, tutte le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dalle normative vigenti in materia.

Per le infrazioni alle norme del presente regolamento è ammessa l'oblazione prevista dall'art. 162 del Codice Penale.

### **Art. 20 - Norme finali**

Tutte le spese derivanti dalle concessioni previste dal presente Regolamento, nessuna esclusa, saranno a carico dei beneficiari.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" e a tutte le leggi regionali e nazionali in materia di economia bonifica montana, difesa del suolo e sanitaria.

I modelli di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Livinallongo

<http://www.comune.livinallongo.bl.it/web/livinallongo/servizi-online/modulistica>.  
Le disposizioni anteriori o in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

TABELLA PER ASSEGNAZIONE FABBISOGNO	
Tetto prima casa al mq.	mc. 0,080/0,150
Tetto fabbricati rurali (majon) al mq.	mc. 0,035/0,090
Tetto fabbricati rurali di nuova costruzione (tablei e ciasote) al mq.	mc. 0,100
Tamponamenti esterni in legno di fabbricati rurali per i primi 100 mq	mc. 0,050
Tamponamenti esterni in legno di fabbricati rurali al mq. > 100 mq.	mc. 0,015
Tavolato del ponte di accesso al fienile (Pont de majon) al mq.	mc. 0,080